



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

COPIA

Seduta in data **28-11-2018**

Atto n. 71

OGGETTO:	PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2020/2021 - APPROVAZIONE
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto, del mese di novembre, alle ore 18:30, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Minosse Gabriele	SINDACO	P
Di Gianvito Elena	VICE SINDACO	P
Nespeca Giovanni	Assessore	A

P=Presenti n. 2	A=Assenti n. 1.
-----------------	-----------------

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Zanieri Stefano.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi;

Visto l'art. 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Richiamato altresì l'art. 6 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Considerato che con il Decreto 8/5/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*;

Atteso che, secondo l'impostazione definita dal D.lgs. 75/2017 e nel documento ministeriale *la “dotazione organica”* non è più intesa come contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento del personale in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate, ma si traduce di fatto nella definizione di una *“dotazione di spesa massima potenziale per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale”*;

Atteso che, per quanto riguarda gli enti locali le linee di indirizzo ministeriali chiariscono espressamente

che l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente;

Richiamato l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia pubblica del "pareggio di bilancio"; restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

Visto l'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., il quale prevede la possibilità di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (garantendo comunque il turn-over al 100% delle cessazioni, anche di quelle verificatesi dopo il 2006 - delibera Sezioni Riunite n. 52/2010);

Considerato che nell'anno 2018 si sono verificate n. 2 cessazioni di personale dipendente (*n. 2 operai – conduttore macchine operative complesse – autista scuolabus - cat. B3*) non ancora sostituite;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del Piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire il fabbisogno di personale, di procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Rilevato che il personale in servizio al comune di Cortino è la seguente:

N.	CAT.	PROFILO PROFESSIONALE
1	D1	Istruttore direttivo amministrativo
1	D1	Istruttore direttivo tecnico
1	C	Istruttore amministrativo
1	C	Istruttore contabile (<i>tempo parziale</i>)
1	B3	Operaio – conduttore macchine operative complesse – autista scuolabus
1	B1	Esecutore operaio
1	B1	Esecutore amministrativo (<i>tempo parziale</i>)

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001;

Considerati i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Richiamato l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia pubblica del "pareggio di bilancio"; restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

Ritenuto altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001) e di contenimento della spesa del personale;

Richiamato l'art. 1, comma 562, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti non soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

Atteso che il decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, così come convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229 il quale è rubricato: "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", inserisce il Comune di Cortino nell'elenco dei Comuni del cratere sismico colpiti dal sisma 2016;

Visto l'art 50-bis della legge 15 dicembre 2016 n. 229 di conversione con modificazioni del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 Agosto 2016, il quale ai commi 1, 2 e 3 testualmente prevede che

"1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'art. 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti

carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 557 e 562 della legge 28 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni per l'anno 2016 e di 14,5 milioni per l'anno 2017. Ulteriori unità di personale, fino ad un massimo di 350, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'art. 52.

...

Considerata l'esigenza di avvalersi della facoltà prevista l'art 50-bis della Legge 15 dicembre 2016 n. 229 di conversione con modificazioni del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo conto consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Atteso che il Comune di Cortino è un ente con popolazione inferiore a 1000 abitanti;

Preso atto che:

- l'ente ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio;
- l'ente ha rispettato gli obblighi di certificazione dei crediti;
- l'ente ha rispettato il vincolo di contenimento della spesa di personale;

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Richiamato il vigente *Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 13 del 30/3/2012;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente per il personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, espresso con verbale n. 20 del 27/11/2018 ed acquisito al prot. n. 4571 del 28/11/2018, con il quale ha accertato la coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione con particolare riferimento ai richiami normativi che si configurano quale motivazione delle scelte di questa amministrazione in materia di programmazione del fabbisogno di personale, ed ai fini della motivazione ex art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. **di** dare atto che sulla base dell'attuale normativa la dotazione di personale dell'Ente si compone dei dipendenti in servizio più le figure professionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmati;
3. di approvare conseguentemente il seguente **PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2019/2021:**

PRIMO ANNO DEL TRIENNIO (2019)

Cat.	Profilo professionale	TI/TD	Totale	A tempo pieno	A tempo parziale
D1	Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile	TI	1	1	...

C	Istruttore Contabile	TI	1	...	1 (18 ore sett.)
D1	Istruttore Direttivo Tecnico (Ufficio Sisma – art. 50bis L. 229/2016)	TD	1	...	1 (18 ore sett.)

SECONDO ANNO DEL TRIENNIO (2020)

Cat.	Profilo professionale	TI/TD	Totale	A tempo pieno	A tempo parziale

TERZO ANNO DEL TRIENNIO (2021)

Cat.	Profilo professionale	TI/TD	Totale	A tempo pieno	A tempo parziale
...	...	...	...	...	...

4. di dare atto che la spesa annuale derivante dalla programmazione di cui sopra, - ad esclusione del personale assunto in deroga ai limiti di contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 52 bis decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229 – è determinata in € 51.082,98, comprensiva di IRAP e oneri riflessi. Tale spesa rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);
5. di dare atto che, per fronte a specifiche e contingenti esigenze, l'amministrazione comunale si riserva la possibilità di utilizzare dipendenti ricorrendo alle convenzioni di cui all'art. 30 del D.lgs. 267/2000 o all'art. 14 CCNL 22-01-2004, ad altre forme di lavoro flessibile, sempre nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di assunzione di personale;
6. di autorizzare per il triennio 2019/2021 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 conv. in Legge 122/2010 e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
7. di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa, e che sarà comunque soggetta a revisione annuale;
8. di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS.
9. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell'ambito degli *“Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”* di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
10. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo *“PIANO DEI FABBISOGNI”* presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

Successivamente, con separata votazione unanime, stante l'urgenza di approvare lo schema di bilancio di previsione, la Giunta comunale delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art 134 co. 4 del D.lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zanieri Stefano

IL SINDACO
F.to Minosse Gabriele

PARERI

Sulla proposta è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data: 23-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Minosse Gabriele

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 23-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Minosse Gabriele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che copia di questo atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 13-12-2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata esecutiva:

✓ Immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000.

Cortino, 13-12-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Di Domenico Esterina

È copia conforme all'originale.

Cortino, li 13-12-18

IL FUNZIONARIO INCARICATO
